

CAMERA DEI DEPUTATI N. 36

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO, AIARDI, CAVALIERE, GIORDANO, MANCINI VINCENZO, MAZZOTTA, PISICCHIO, SCARLATO, SPERANZA

Presentata il 6 luglio 1976

Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74
della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata a lungo dibattuta, nelle più svariate sedi, la crisi che travaglia il Parlamento e che si traduce in grave frustrazione dei suoi singoli membri. Sarebbe qui superfluo riprenderne i motivi; esiste ormai una vasta ed approfondita bibliografia per i singoli temi (vedi A. PREDIERI: *Aspetti del processo legislativo in Italia*, in *Processo allo Stato*, Firenze 1971, p. 21 e seguenti).

Ci basta solo sottolineare che una delle ragioni più palesi della crisi del parlamentare è rappresentata dalla sua sostanziale, e sempre maggiore estraneità dal processo formativo della volontà politica, mentre resta pressoché inesercitata la funzione di controllo. La crescente inutilità della propria azione determina quel senso di stanchezza psicologica che ha portato a recenti e clamorosi fenomeni di assenze, anche per votazioni di importante rilievo politico.

Per restituire al Parlamento la sua centralità nella vita nazionale, così come gli fu attribuita dall'ordinamento costituzio-

nale, occorre dedicarsi con cura a ricercare le cause della crisi, ma anche a proporre, ove sia necessario, rimedi radicali.

La costituzione materiale, che si va configurando nel sistema politico, vede l'emergenza sempre più decisiva, di altri poteri (per i sindacati, per esempio, vedi le osservazioni di G. C. PERONE: *Partecipazione del Sindacato alle funzioni pubbliche*, Padova 1972), non certo coordinati ad un disegno unitario, mentre continua l'emarginazione di quelle istituzioni che pure erano preposte, secondo l'originario disegno costituzionale, a ricondurre ad armonia i diversi momenti in cui si manifesta la vita del paese. Fra queste, premamente dovrebbe essere la funzione del Parlamento; ma esso assolve, con crescente difficoltà, questo suo essenziale ruolo, determinando una divaricazione progressiva fra le spinte effettive della società e la loro istituzionalizzazione.

Per prendere coscienza della dimensione del problema sarebbe forse utile un *excursus* storico sulla evoluzione del siste-

ma parlamentare e sulla sua maggiore o minore capacità egemonica nei diversi periodi storici, ma ripeteremmo considerazioni che, più approfonditamente, sono state elaborate in sede di attente ricerche (vedi G. CAROCCI: *Il Parlamento nella storia d'Italia*, Bari 1964). Conviene qui ribadire soltanto un punto, che ci trova consenzienti, e cioè che il sistema politico italiano, evolutosi rapidamente nell'ultimo trentennio, dopo aver vissuto, fra il 1958-1968 il « periodo della società civile », sta attraversando quello della « fusione fra società politica e società civile » con enormi problemi di adeguamento degli strumenti giuridici (vedi FARNETI: *Introduzione a Il sistema politico italiano*, Bologna 1973).

Il nodo non è sfuggito alla sensibilità politica, se già nella seduta inaugurale del 5 giugno 1968 i Presidenti delle due Assemblee hanno dedicato, alla questione, significative riflessioni. Ma la V legislatura ha affrontato solo in modo parziale la complessa tematica, limitandosi al profilo regolamentare, senza avviare a soluzione aspetti anche più decisivi, come la rappresentanza parlamentare, i rapporti tra esecutivo e legislativo, tra maggioranza e opposizione, tra gruppi parlamentari e centri di potere, ecc. (vedi E. ZAMPETTI: *L'evoluzione dei regolamenti parlamentari nelle prime quattro legislature repubblicane*, in *St. ventesimo ann. dell'Ass. Cost.*, V, Firenze 1969, p. 651 e n. 1).

Si pone, dunque, l'esigenza di passare a modifiche anche di ordine costituzionale, che possano garantire il recupero di quelle essenziali funzioni proprie dell'istituto parlamentare. Tali funzioni si sono in parte deperite per la evoluzione del sistema, ma esse sono necessarie per garantire un ordinato sviluppo della società, e vanno, quindi, ristrutturare a livello delle novità storiche emergenti.

In un saggio molto meditato sulla vicenda politico-parlamentare post-bellica (A. MANZELLA: *L'esperienza parlamentare repubblicana*, in *Annali della facoltà di Scienze politiche dell'università di Genova*, 1974) individua nel coordinamento e nell'irrobustito « ruolo relazionale » del Parlamento la sua rinnovata funzione.

La Costituzione repubblicana, come magistralmente sottolinea il Mortati (*Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1969, p. 88), ha in sé potenzialità enormi; esse vanno sviluppate in istituti giuridici capaci di rias-

sorbire la costituzione materiale, che si va contraddittoriamente configurando nel paese, nel disegno fondamentale del 1947, la cui validità è affermata dalla stragrande maggioranza delle forze politiche democratiche.

Il discorso essenziale riguarda il Parlamento, essendo questo il luogo dove deve essere concentrato ogni sforzo per armonizzare e valorizzare nel quadro costituzionale i nuovi soggetti politici espressi dalla società civile.

Se questo sforzo manca, avremo, come scrive Manzella, un Parlamento visibile e « funzionante », ma la sua funzionalità non è la peculiare funzionalità prevista dalla Costituzione. Mancano infatti quei legami con l'organizzazione statale e con la società civile che avrebbero dovuto integrare la struttura portante del nostro tipo di regime parlamentare. Le Camere finiscono per funzionare come un « regime speciale ». Si determina quindi, l'incomunicabilità non solo con i soggetti della comunità politica ma anche con gli altri poteri ed organi dello Stato, fra cui, particolarmente grave, quella con la magistratura, in ordine alla quale « si è trascurata la chiara volontà del Costituente di non disancorare l'ordine giudiziario dal sistema di responsabilità e limitazioni ».

Dalla situazione deriva, osserva ancora Manzella, « una virtuale estromissione del Parlamento dal circuito costituzionale in cui formalmente doveva occupare una posizione relazionale, centrale », con la conseguenza di vedere la sostituzione, ad esso, di altri centri di potere, incapaci però di reale « coordinamento » politico: con la conseguenza di gravi guasti nell'ordinamento democratico.

Il problema è stato attentamente analizzato per l'aspetto più vistoso della supponenza partitica (vedi per esempio, AA. AA.: *Il ruolo dei partiti nella democrazia italiana*, Cadenabbia 1965), ma l'indagine andrebbe estesa anche ad altri soggetti sociali ed organi dello Stato, con grande influenza nella vita del paese, ma senza corrispondente responsabilità politica e privi di visione unitaria dei problemi nazionali.

Ora, se il Parlamento vuole superare la sua crisi, che rischia di ridurlo sempre più a un « mediocre canale per la formalizzazione di decisioni prese altrove » deve riacquistare snellezza ed agilità. Allora potrà rivendicare le sue originarie prerogative costituzionali, rendendole storicamente attuali.

La questione di una riforma del sistema parlamentare, con particolare attenzione al nodo del bicameralismo si pose quasi subito dopo l'emanazione della Carta Costituzionale.

Don Sturzo, sulla *Stampa*, ne discusse, già nel 1948, i risvolti e i limiti, mentre Adriano Olivetti, sul *Bollettino del Movimento Comunità* del 15 novembre 1948, affrontava decisamente la tematica, proponendo acute, anche se difficili, e non sempre convincenti, soluzioni. Ma su un punto il fondatore di *Comunità* aveva visto giusto, e cioè che non era possibile procedere alla riforma di un solo ramo del Parlamento, senza intaccare delicati equilibri e gelose competenze. Bisogna, quindi agire, contemporaneamente, sulle due Assemblee.

Se tutti avvertono le negative conseguenze del doppio esame, per l'approvazione delle leggi, le inutili ritualità, la dispersione di energie dell'esecutivo, costretto a ripetere medesimi atti e comunicazioni ai due rami del Parlamento, per altro verso è innegabile il vantaggio che può derivare dalle « pause di riflessione », su delicati problemi della vita nazionale, per effetto del bicameralismo.

Ecco perché non sembra accettabile una soluzione costituzionale che affidi ad una sola assemblea la funzione legislativa. Anche il problema di una diversa rappresentanza per le due Camere lascia parecchio perplessi.

La riemergente proposta di soluzione tecnico-amministrativa, per uno dei due rami, incontra la determinante obiezione che si configurerebbe, per questa via, un corpo difficilmente in sintonia con la domanda di profonde trasformazioni del paese.

La dimensione politica, che è la dimensione essenziale per i centri di potere che decidono sull'intera vita della comunità nazionale, verrebbe intaccata, con il rischio di gravi involuzioni conservatrici.

Giova qui ripetere quanto osserva in *Etica e Politica*, XXXVII, il Croce: « L'ideale che canta nell'anima di tutti gli imbecilli e prende forma nella non cantata prosa delle loro invettive, declamazioni e utopie, è quello di una sorta di areopago, composto di onest'uomini, ai quali dovrebbero affidarsi gli affari del proprio paese. Entrerebbero in quel consesso chimici, fisici, poeti, matematici, medici, padri di

famiglia, e via dicendo, che avrebbero tutti per fondamentali requisiti la bontà delle intenzioni e il personale disinteresse, e, insieme con ciò, la conoscenza e l'abilità in qualche ramo dell'attività umana, che non sia peraltro la politica propriamente detta: questa invece dovrebbe, nel senso buono, essere la risultante di un incrocio tra la onestà e la competenza, come si dice, tecnica ».

In realtà, un corpo essenzialmente politico, come quello legislativo, non può essere alterato, senza gravi conseguenze, nella sua fisionomia di espressione democratica del paese. Ma sono considerazioni perfino ovvie: se tali tentazioni ritornano è perché spesso purtroppo, nelle Assemblee, la competenza decade sotto il « livello di guardia ».

Più accettabile potrebbe apparire una soluzione che renda una delle due Camere espressione di realtà territoriali, come le regioni. Ma un tale assetto non risolverebbe affatto il problema della efficienza decisionale, ove dovesse permanere la regola del bicameralismo nel procedimento legislativo ed aggraverebbe i rischi corporativi, nel caso, invece, di una ripartizione fra le due Camere della materia legislativa. D'altro canto, di fronte alla emergenza incisiva delle realtà regionali, con la loro inevitabile specificità e parzialità, diventa necessario rafforzare i momenti di unitarietà, nei processi decisionali nazionali, piuttosto che indebolirli. Ma questo difficilmente potrà accadere in una assemblea dove il mandato finirebbe per diventare, di fatto, imperativo, per essere il parlamentare espresso da organismi come le regioni o altri enti. Ora se è vero che il divieto del mandato imperativo, recepito nell'articolo 67 della Costituzione, è una formula classica, tramandataci dallo Stato liberale, in sé non più sufficiente, poiché restringe la concezione della sovranità popolare, ritenuta incapace di esprimersi per forme dirette (vedi P. L. ZAMPETTI: *L'articolo 3 della Costituzione e il nuovo concetto di democrazia partecipativa in St. per il ventesimo ann. della Ass. Cost.*, cit., II, p. 514 seguenti), è pur vero che essa mantiene una sua validità politica, in quanto riafferma il corretto principio della funzione del parlamentare come rivolta soprattutto all'organizzazione e sviluppo degli interessi generali del paese.

Certo siamo consapevoli della problematica che una società industrializzata pone

ed anche dell'esigenza di integrare la rappresentanza politica accrescendo la rappresentatività complessiva del sistema ma ci sembra pericoloso predeterminare, per gruppi ed organismi, funzioni sociali. Un tal modo di procedere, in definitiva, potrebbe rivelarsi scelta antistorica, per l'inevitabile ed imprevedibile evoluzione della società.

I presentatori della presente proposta affidano comunque, al libero confronto delle tesi la eventuale decisione di correggere, con opportune modifiche, la struttura del Parlamento garantendo, attraverso forme adeguate e democratiche, una immissione di competenze tecniche, che il sistema complesso della società contemporanea indubbiamente richiede.

Questa proposta intende affrontare invece il nodo del bicameralismo dal suo punto più delicato, quello che per sua natura offre più spazio alle critiche di «lentocrazia» rivolte al Parlamento.

Si tratta del procedimento legislativo bicamerale che noi vorremmo tendenzialmente ridurre a procedimento legislativo monocamerale: salvo per talune materie di fondamentale rilievo e salvo i casi nei quali l'altra Camera non decida di intervenire nel procedimento legislativo messo in opera dall'altro ramo parlamentare (così l'articolo 1 della nostra proposta che si preoccupa, all'articolo 2, di coordinare con la nuova normativa anche l'articolo 74 della Costituzione sul potere di messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica).

* * *

Ma la nostra proposta intende affrontare il problema della funzionalità del Parlamento anche da altra angolatura: quello della consistenza numerica dei suoi membri.

In appendice, riportiamo una tabella che dà, per i principali paesi del mondo, la proporzione tra membri del Parlamento e abitanti. Si osserverà facilmente che per l'Italia questo rapporto è fortemente sbilanciato. Il numero dei parlamentari risulta certamente eccessivo ad una tale visione comparata. Non vi è nessun paese al mondo, con popolazione superiore ai 21 milioni d'abitanti, che abbia una proporzione tanto elevata come quella italiana.

Ma una rinnovata riflessione sul numero dei componenti del Parlamento italiano - numero che si deve considerare come una delle condizioni per assicurarne la

funzionalità - è ora imposta dall'attuazione dell'ordinamento legislativo regionale e dall'esercizio della competenza legislativa regionale nell'ampia sfera materiale di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il problema non è rimasto estraneo alla dottrina, anche se è stato affrontato con qualche timidezza, probabilmente nella convinzione di ipotizzare riforme dell'ordinamento, difficilmente realizzabili.

In realtà esiste già un significativo precedente: le leggi costituzionali del 9 febbraio e 27 dicembre 1963, n. 2 e 3, hanno modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione, limitando l'espansione progressiva dei corpi legislativi.

Siamo quindi indotti a ritenere che non sia affatto impossibile una serena riconsiderazione del problema, anche per quanto concerne la riduzione dei membri delle Assemblee.

Ci sembra anzi che sia maturato il momento di sollevare politicamente la questione e di discuterla con ampiezza, poiché è indubbia la stretta interdipendenza che sussiste fra snellezza del corpo assembleare e speditezza nell'operatività del Parlamento.

Essenziale, comunque, ci sembra la riduzione del numero dei membri dell'Assemblea, indubbiamente oggi poco organizzabili secondo un metodo razionale ed effettivamente partecipativo.

Chi conosce la vita e l'atmosfera delle Assemblee è consapevole che il parlamentare non solo risulta spesso estraniato dalla formulazione legislativa, ma talvolta, per il confuso iter di approvazione delle leggi, non ha neppure l'esatta conoscenza del testo in esame. Egli vota, passivamente, secondo le indicazioni del suo Gruppo.

Un più ridotto numero dei componenti delle Assemblee imporrà, inevitabilmente, una maggiore responsabilità dei singoli membri e una più razionale organizzazione dei Gruppi parlamentari consentendo anche forme di raccordo tra le due Camere, senza il rischio di vedere paralizzato ogni possibile dibattito e annullata ogni reale capacità decisionale per il numero invero sproorzionato di circa mille parlamentari.

Uno dei mali più duramente e giustamente denunciati dell'attività legislativa italiana è quello delle «leggine», con il loro inevitabile risvolto corporativo.

Ciò accade, in modo quasi inevitabile, per lo stretto intreccio che si determina

fra interessi limitati e rappresentanza politica. Allargare la potenziale base elettorale del parlamentare, significa differenziare il sostegno e creare le condizioni per cui egli possa diventare sempre meno succubo di pressioni e di interessi settoriali, talvolta anche personali.

Noi, invero, non ci illudiamo che con la riduzione del numero dei parlamentari si possa risolvere una crisi che ha radici storiche più profonde.

Riteniamo, però, che una maggiore snellezza delle Camere potrà consentire una migliore e più razionale utilizzazione dei suoi membri e finalmente un'adeguata ristrutturazione dei servizi, oggi pressoché inesistenti sul piano del supporto conoscitivo.

Con molta esattezza Predieri (stessa citazione p. 102) ha scritto: « Uno dei problemi basilari per il Parlamento, come per il Governo, è il disporre di informazioni ». L'uso delle informazioni è determinante per i processi legislativi. Allo stato i parlamentari debbono attingere le informazioni, per la gran parte, da fonti interessate, con conseguenze facilmente immaginabili per il processo legislativo.

Di qui la nostra proposta di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione per consentire, attraverso la riduzione del numero dei parlamentari una più efficace e razionale attività delle Assemblee, una maggiore responsabilizzazione del parlamentare ed una sua più diretta e reale partecipazione al processo legislativo, una migliore organizzazione dei servizi, soprattutto informativi, una selezione e qualificazione più elevata, per visione politica e competenza tecnica, dei membri del Parlamento; una riduzione della legificazione « micro-sezionale » e corporativa. Per altro, non ci sembra che la nostra proposta possa essere accusata di indebolire il legame del paese con la classe dirigente. Esistono, oggi, altri numerosi e più diretti collegamenti con il corpo sociale, né va dimenticato che l'ente regione sta acquisendo sempre maggiore incisività, creando nuovi rapporti e relazioni fra elettori ed eletti.

La determinazione del numero dei parlamentari tiene conto di vari fattori, ma soprattutto del confronto con paesi vicini a noi per tradizioni e particolari legami storici.

All'articolo 56 viene proposto di modificare l'età per la elezione a deputato per adeguarla alla recente legge elettorale che ha ridotto l'età per l'elettorato attivo. Si propone di modificare ancora l'articolo 58 che riduce l'età per l'elettorato attivo-passivo del Senato.

* * *

Onorevoli Colleghi, vi riproponiamo queste modifiche nel massimo rispetto dello spirito della Costituzione, senza intaccare delicati ed essenziali principi ed equilibri.

Tuttavia queste nostre proposte non hanno solo un aspetto « tecnico »: esse hanno anche l'ambizione di aprire un dibattito sulle possibili riforme del meccanismo parlamentare che non alterino il quadro costituzionale di fondo.

Il rilancio della funzione politica del Parlamento è oggi imposto dalla necessità di affrontare, con unità di visione, gli squilibri economici, sociali e territoriali sempre più marcati ed evidenti nel paese.

Questo compito non potrà essere assolto, compiutamente, com'è stato osservato, né dai sindacati, né dai partiti, né dalle regioni, né certo dalle singole categorie. È ora, dunque, di ristabilire un'armonia perduta tra posizione giuridica, condizione storica e capacità tecnica del Parlamento.

Noi abbiamo inteso suggerire alcune soluzioni per raggiungere lo scopo, ma ci apriamo al confronto, nella speranza di trovare, insieme, un assetto equilibrato che consenta al Parlamento di assolvere realmente al suo compito in un paese che matura, in modo incalzante, nella democrazia e nella partecipazione, e che moltiplica i suoi centri di organizzazione e di operatività.

Non assolveremmo alla nostra funzione se invece di aspettare ciò che accadrà non andremo incontro all'avvenire (J. H. Glenn).

APPENDICE

PROPORZIONE TRA NUMERO DEI PARLAMENTARI E POPOLAZIONE

PAESI CEE

Belgio

abitanti		9.695.379
Camera dei rappresentanti	212	
Senato	178	
	<u>390</u>	
proporzione		1 su 24.859

Germania

abitanti		59.750.000
Bundestag	496	
Bundesrat	41	
	<u>537</u>	
proporzione		1 su 111.266

Francia

abitanti		51.487.400
Assemblea Nazionale	487	
Senato	274	
	<u>761</u>	
proporzione		1 su 67.657

Gran Bretagna

abitanti		53.821.364
Camera dei Comuni	635	
proporzione		1 su 84.758

Italia

abitanti		53.770.371
Senato	320	
Camera dei deputati	630	
	<u>950</u>	
proporzione		1 su 56.600

Irlanda

abitanti		2.978.257
Dail	144	
Seanad	60	
	<u>204</u>	
proporzione		1 su 14.599

Lussemburgo

abitanti		339.848
Camera dei deputati	65	
proporzione		1 su 6.068

Paesi Bassi

abitanti		13.387.423
Prima Camera	75	
Seconda Camera	150	
	<u>225</u>	
proporzione		1 su 59.499

Danimarca

abitanti		4.975.653
Folketing	179	
proporzione		1 su 27.796

EUROPA DELL'EST

Unione Sovietica

abitanti		241.720.134
Consiglio dell'Unione	767	
Consiglio delle Nazionalità	750	
	<u>1.517</u>	
proporzione		1 su 159.340

Bulgaria

abitanti		8.557.901
Assemblea nazionale	321	
proporzione		1 su 26.660

Iugoslavia

abitanti		20.522.972
Consiglio Federale	220	
Consiglio della Repubblica	88	
	<u>308</u>	
proporzione		1 su 66.633

Polonia

abitanti		33.202.000
Dieta	460	
proporzione		1 su 72.178

Romania

abitanti		20.662.648
Assemblea Nazionale	465	
proporzione		1 su 44.435

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ungheria

abitanti		10.395.000
Assemblea Nazionale	338	
proporzione		1 su 30.754

AMERICA

Stati Uniti

abitanti		208.232.000
Senato	100	
Camera dei Rappresentanti	435	
	<u>535</u>	
proporzione		1 su 389.218

Canada

abitanti		21.984.000
Senato	102	
Camera dei Comuni	264	
	<u>366</u>	
proporzione		1 su 60.065

Messico

abitanti		48.381.547
Senato	60	
Camera	210	
	<u>270</u>	
proporzione		1 su 179.190

Brasile

abitanti		93.215.301
Senato	66	
Camera dei Deputati	409	
	<u>475</u>	
proporzione		1 su 196.242

Argentina

abitanti		23.362.204
Senato	69	
Camera	243	
	<u>312</u>	
proporzione		1 su 74.878

ASIA

Cina

abitanti		710.900.000
Congresso nazionale del popolo	3.040	
proporzione		1 su 233.848

Giappone

abitanti		107.334.000
Camera dei rappresentanti	486	
Camera dei Consiglieri	250	
	<u>736</u>	
proporzione		1 su 145.834

India

abitanti		547.949.809
Consiglio degli Stati	238	
Camera del Popolo	520	
	<u>758</u>	
proporzione		1 su 722.888

Indonesia

abitanti		119.232.000
Camera dei deputati	460	
proporzione		1 su 259.200

Israele

abitanti		3.232.300
Knesset	120	
proporzione		1 su 26.935

AFRICA

Algeria

abitanti		15.772.000
Assemblea legislativa	138	
proporzione		1 su 114.289

Senegal

abitanti		3.780.000
Assemblea nazionale	100	
proporzione		1 su 37.800

Sud Africa

abitanti		21.448.169
Camera dei Rappresentanti	176	
Senato	54	
	230	
proporzione		1 su 93.254

Tunisia

abitanti		4.533.355
Assemblea Nazionale	101	
proporzione		1 su 4.488

OCEANIA

Australia

abitanti		13.091.400
Camera dei Rappresentanti	127	
Senato	60	
	187	
proporzione		1 su 70.007

Nuova Zelanda

abitanti		2.862.631
Camera dei Rappresentanti	84	
proporzione		1 su 34.078

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di modificazione o di abrogazione di leggi approvate dalle due Camere dopo l'entrata in vigore del presente emendamento alla Costituzione, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per la conversione dei provvedimenti provvisori del Governo aventi forza di legge, nonché per la deliberazione dello stato di guerra e di conferimento al Governo dei relativi poteri.

Negli altri casi la funzione legislativa è esercitata soltanto dalla Camera cui il disegno di legge è presentato. La legge approvata dalla Camera diventa definitiva se, entro venti giorni dall'approvazione, l'altra Camera non delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, di sottoporla anche al proprio esame, che deve seguire con il procedimento abbreviato ».

ART. 2.

L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato chiedere ad entrambe le Camere, o a quella che l'abbia approvata, una nuova deliberazione.

Se la legge è nuovamente approvata, questa dev'essere promulgata ».

ART. 3.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di trecentottanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentottanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 4.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centottantacinque.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 5.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno ».